

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 Reg.

Seduta del 26/05/2012

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE.**

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese Maggio alle ore 12,30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------|---------|
| GOZZI Ruggero - SINDACO | X | |
| CONSIGLIERI | | |
| 1. CONTI Enrico | X | |
| 2. ARCANGELI Gilberto | X | |
| 3. CASTELLARI Elena | X | |
| 4. BARTOLI Daniela | X | |
| 5. GIANNINI Matteo | X | |
| 6. FIORANI Mirco | X | |
| 7. VALLORANI Cristian | X | |
| 8. BUCCI Sergio | X | |

Presenti n. ro: 09

Assegnati: n.13

Assenti n. ro: 00

In carica: n.09

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

■ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

■ La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Fiorani e Vallorani.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Tributi di seguito riportata sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. N. 23/2011, e art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge N. 214/2011, hanno istituito l'imposta municipale propria (denominata anche imposta municipale unica o IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RILEVATO che l'applicazione a regime della nuova imposta è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 13 del citato D.L. 201/2011, che impone una rivalutazione, differenziata a seconda della tipologia di fabbricato, delle rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. N. 23/2011, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al citato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. N. 446/1997;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge N. 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari al 7,6‰, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **Aliquota di base 7,6‰**: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 3‰
- 2) **Aliquota abitazione principale 4‰**: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 2‰
- 3) **Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2‰**: riducibile fino all'1‰
- 4) **I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 4‰** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico di cui al D.P.R. 917/1986, che recita:

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli

che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

RIMARCATO *che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;*

CONSIDERATO *inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;*

EVIDENZIATO *che l'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00, che si considera, pertanto, aggiuntivo rispetto a detta detrazione;*

DATO ATTO *che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;*

ATTESO *che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, D.Lgs. N. 504/1992, che recita:*

“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

CONSIDERATO *che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. N. 504/1992, che recita: “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

PRESO ATTO *che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge N. 662/1996, che recita:*

“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

RIMARCATO *che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 7,6%^α. La quota di imposta*

risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO *che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*

ATTESO *che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. N. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;*

PRESO ATTO *che, con i recenti provvedimenti legislativi istitutivi dell'IMU, è venuta meno l'autonomia del Comune di regolamentare la possibilità di equiparare alla prima casa l'abitazione concessa in uso gratuito a familiari e affini entro un certo grado, per cui il Comune non ha possibilità di operare distinzioni per le famiglie che sinora hanno beneficiato del favor suddetto, essendo costretto ad applicare a questa categoria di contribuenti la stessa aliquota prevista per gli altri immobili diversi dalla prima casa;*

RIMARCATO *che l'allegato Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in virtù del carattere sperimentale dell'imposta disciplinata e tenuto conto delle incertezze che ancora permangono su diversi aspetti in materia;*

TENUTO CONTO *che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria e segnatamente gli articoli 8 e 9 del D.L. N. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge N. 214/2011, nonché la Legge N. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa disciplinanti la specifica materia ;*

RIMARCATO *che il vigente Regolamento comunale sull'ICI continua a produrre i suoi effetti per tutti gli aspetti ad essa riconducibili, purché riferibili agli anni di vigenza di detta imposta;*

VISTO *il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;*

PROPONE

- 1. Di approvare** *l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;*
- 2. Di dare atto** *che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in virtù del carattere sperimentale dell'imposta disciplinata e tenuto conto delle incertezze che ancora permangono su diversi aspetti in materia;*
- 3. Di dare atto** *che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento, mentre per gli aspetti non suscettibili di regolamentazione discrezionale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e da quella che eventualmente dovesse intervenire in futuro;*
- 4. Di inviare** *la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*
- 5. Di rendere** *il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.*

Relaziona il Sindaco. Nessun intervento.

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Giuseppina Massara

Lì, **31/05/2012**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 31/05/2012 al 15/06/2012 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 26/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori